


**CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA**
**"Punta Campanella"**
**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 08**
**OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA - CONVENZIONE AMP PUNTA CAMPANELLA - PARCO NAZIONALE CILENTO PER LA GESTIONE DELLE AMP DI CASTELLABATE ED INFRESCHI**

 L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **15.00**

Nella sede consortile dell'Area Marina Protetta, previo inviti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

L'adunanza è presieduta dal Presidente del C.d.A.

Dei seguenti componenti in carica:

Norne	Comune	Carica	Stato
MICHELE GIUSTINIANI	MASSA LUBRENSE	PRESIDENTE	PRESENTE
BALESTRIERE MARIO	VICO EQUENSE	CONSIGLIERE	ASSENTE
FORTUNATA RUSSO	POSITANO	CONSIGLIERE	PRESENTE
FRANCESCA ATTANASIO	PIANO DI SORRENTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
GIOVANNI GARGIULO	SANT'AGNELLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
ATTARDI NATALE	SORRENTO	CONSIGLIERE	ASSENTE

**TOTALE PRESENTI**
**4**
**TOTALE ASSENTI**
**2**

Partecipa alla seduta il Responsabile della Riserva il Dott. Antonino Miccio il qualità di verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita

**IL Consiglio di Amministrazione**

 ad esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione in discussione resa dal relatore **Michele Giustiniani** sulla quale sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 così come inseriti nel presente verbale.

**PREMESSO:**

che in data 07.07.2017 è stata sottoscritta tra il Presidente del Parco Nazionale Cilento e Diabro ed il Presidente Giustiniani convenzione che prevede che la direzione di questa AMP provveda a coadiuvare la direzione del PNCD per la gestione delle AMP Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi e Masseta;  
che detta convenzione prevede il trasferimento all'ente di € 15.000,00 a copertura delle spettanze;  
che la presente convenzione, per motivi di costruttiva collaborazione con Minambiente comporta visibilità e vantaggi alla AMP Punta Campanella;  
che le finalità della stessa convenzione sono motivo di prestigio per codesta AMP essendo implicito riconoscimento della capacità gestionali dell'ente;

**PROPONE**

di ratificare la convenzione in parola qui allegata;

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udita e fatta propria la proposta del Presidente;  
Visto l'art. 12 dello Statuto Consortile  
Visto il parere di regolarità tecnica  
Visto il D.L. 276/00  
Con voti unanime resi nei modi di legge;

**DELIBERA**

Di approvare, come approva, la proposta del Presidente Michele Giustiniani che abbiassi qui integralmente trascritta per conferma ed approvazione.

Il Presidente  
dott. Michele Giustiniani



Consorzio di Gestione dell'A.M.P.

"Punta Campanella"

SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL


22.09.2017

OGGETTO PROPOSTA: RATIFICA CONVENZIONE PDCN-AMP

(Per contenuto vedasi a tergo)

La proposta contenuta nel presente atto è d'iniziativa del **presidente Michele Giustiniani**

  
Il Proponente  
pres **Michele Giustiniani**

  
Il Responsabile della Riserva  
**Dott. Antonino Miccio**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Visto: con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense, li

Il Responsabile della Riserva

  
**Dott. Antonino Miccio**

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Bilancio di previsione  Competenze/Residui - Codice  - Capitolo

Stanziamiento definitivo

Impegni precedenti

Disponibilità

Visto: con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense, li

IL RESPONSABILE CONTABILE

  
**dott. Fabrizio Schiazzano**

**PREMESSO:**

che in data 07.07.2017 è stata sottoscritta tra il Presidente del Parco Nazionale Cilento e Diabro ed il Presidente Giustiniani convenzione che prevede che la direzione di questa AMP provveda a coadiuvare la direzione del PNCD per la gestione delle AMP Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi e Masseta;

che detta convenzione prevede il trasferimento all'ente di € 15.000,00 a copertura delle spettanze;

che la presente convenzione, per motivi di costruttiva collaborazione con Minambiente comporta visibilità e vantaggi alla AMP Punta Campanella;


che le finalità della stessa convenzione sono motivo di prestigio per codesta AMP essendo implicito riconoscimento della capacità gestionali dell'ente;

**PROPONE**

**di ratificare la convenzione in parola qui allegata**



Parco Nazionale  
del Cilento,  
Vallo di Diano  
e Alburni



Prot. 181/2011

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241) FINALIZZATO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE AREE MARINE PROTETTE "COSTA INFRESCHI E DELLA MASSETA" , "SANTA MARIA DI CASTELLABATE" E "PUNTA CAMPANELLA"

TRA

L' Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni rappresentato dal direttore f.f. dott. Romano Gregorio domiciliato per la carica presso la sede dell' ente .


E

L' Area Marina Protetta di Punta Campanella, di seguito brevemente denominato AMP, con sede e domicilio fiscale in Massa Lubrense (NA), Via Roma 29, Codice Fiscale 90039460630, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente e rappresentante legale dott. Michele Giustiniani, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

PREMESSO:

1. che all' Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è affidata, ai sensi dell' art. 19, comma 2, della legge 06.12.1991, n. 394, come integrata dall' art. 2, comma 37, della legge 09.12.1998, n. 426, la gestione della Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta e della Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate;
2. che con decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12.12.1997 è stata istituita l' AMP "Punta Campanella" , organismo pubblico ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
3. che nel corso di questi ultimi decenni è emersa la consapevolezza che "le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo elevate" e che quindi si manifesta "l' esigenza di ridurre il loro impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti" , inoltre, "l' ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi" ;
4. che, per far fronte a tali esigenze, il 17 giugno 2008 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell' Unione Europea hanno emanato la Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l' ambiente marino, successivamente recepita in Italia con il d.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010;






5. che la Direttiva include le acque marine europee in 4 regioni e per alcune di queste ha provveduto ad un' ulteriore suddivisione, individuando delle sotto-regioni, di cui quella "mar Ionio e Mediterraneo centrale" ;
6. che nell' ambito della sottoregione "mar Ionio e Mediterraneo centrale" , precisamente nella regione Campania, insistono n. 3 Aree Marine Protette: Santa Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi e della Masseta, gestite dall' Ente Parco, e Punta Campanella;
7. che, al fine di porre in essere azioni più efficaci ed efficienti, è indispensabile trovare forme di cooperazione, almeno tra le AMP della Regione Campania, per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato, coerente e ben integrate, in linea con gli atti normativi comunitari già esistenti (quali ad esempio trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca) e accordi internazionali, nonché per la realizzazione delle attività e per le finalità concernenti la Strategia Marina in attuazione della Direttiva 2008/56/CE, nell' ottica del perseguimento degli obiettivi di monitoraggio previsti dalla citate norme;
8. che l' art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall' art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
9. che l' interesse di cui al precedente punto 7) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
10. L' AMP Punta Campanella è dotata di direzione che ha maturato una decennale esperienza nella gestione di area protetta marina ed è geograficamente posizionata a breve distanza dalle AAMMPP gestite dall' Ente Parco;
11. che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 27 dell' 11.05.2017 il Consiglio Direttivo ha autorizzato il direttore f.f. ad avvalersi di un' assistenza, per un periodo massimo di un anno, nella realizzazione degli interventi afferenti alle AAMMPP e assentiti dalla direzione Protezione Natura del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
12. le attività previste dal presente Accordo si manifestano perciò coerenti ai fini istitutivi di entrambi le Parti;

#### PREMESSO INOLTRE CHE

- I. l' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, ove risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve






consistere nell' esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l' accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell' accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamento di corrispettivi;

- II. l' articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, delinea un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l' esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico;
- III. l' articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

#### PREMESSO INFINE CHE

- i. afferiscono alla direzione della AMP Punta Campanella le competenze necessarie ai fini delle attività previste e che, pertanto, l' AMP, si presenta come interlocutore specialistico di emanazione pubblica, con comprovate capacità gestionali, oltre che organizzative, per eseguire le attività oggetto del presente Accordo;
- ii. l' AMP Punta Campanella nella realizzazione delle proprie finalità istituzionali, mediante apposite convenzioni, può partecipare, congiuntamente ad altre Amministrazioni, all' esecuzione di programmi e progetti tramite l' apporto delle proprie competenze come sopra evidenziate;
- iii. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell' ambiente;
- iv. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo;
- v. le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare con il presente Accordo, assunto ai sensi dell' Art. 15 della L. 241/1990, i propri rapporti mediante l' integrazione delle competenze che ciascuna di esse esprime nell' esecuzione delle funzioni riservate dalla propria legge istitutiva ovvero dal proprio statuto, instaurando una forma di collaborazione volta a valorizzare le informazioni disponibili attivando il loro interscambio per il



- conseguimento di un fine comune che conduce al conseguimento di un incremento patrimoniale attribuibile alla Pubblica Amministrazione nel complesso considerata;
- vi. è prevista, altresì, la possibilità che le risorse umane dedicate all' attuazione della presente intesa possano operare, a seconda delle necessità, presso sedi e uffici di entrambi gli sottoscrittori, ovvero presso altre sedi all' uopo condivise per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle attività programmate;
- vii. Il Consorzio di Gestione della AMP di Punta Campanella ratificherà la presente convenzione con delibera del CdA autorizzando con la stipula della presente, il Direttore della stessa allo svolgimento delle ulteriori attività, nonché l' utilizzo di eventuale personale consorzio medesimo.

TUTTO CIO PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto dell' accordo)


L' AMP Punta Campanella e l' Ente Parco collaboreranno e si daranno reciproco sostegno nella realizzazione di un progetto organico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi da elaborare in modo coordinato, coerenti e ben integrati in linea con gli atti normativi comunitari già esistenti (quali ad esempio trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca) e accordi internazionali, nonché per la realizzazione delle attività e per le finalità concernenti la Strategia Marina in attuazione della Direttiva 2008/56/CE, nell' ottica del perseguimento degli obiettivi di monitoraggio previsti dalle citate norme, di cui all' Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 3


(Impegni)

L' AMP Punta Campanella fornirà il supporto tecnico relativo alla realizzazione degli scopi previsti all' art. 2, alla realizzazione delle attività e dei risultati oggetto del presente Accordo, secondo le modalità delineate nell' allegato tecnico.

L' Ente Parco s' impegna a fornire il supporto amministrativo, le autorizzazioni necessarie e il supporto informativo disponibile, nonché un finanziamento per le spese di esecuzione delle attività, come da allegato tecnico.







#### ART.4

(Durata e decorrenza dell' Accordo)

Il presente Accordo avrà durata di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione. I risultati dell' attività resteranno di proprietà comune dei due Enti. Eventuale prosecuzione potrà avere luogo su specifica richiesta dell' Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

#### ART. 5

(Contributi a rimborso delle spese sostenute)

Le attività previste nell' art. 2 del presente atto ed analiticamente riportate nell' allegato tecnico, saranno cofinanziate nel modo seguente:

- Ente Parco - € 15.000,00 che saranno trasferite all' AMP Punta Campanella secondo le modalità di cui all' art. 5, da ritenersi fuori campo IVA ai sensi dell' art. 4 del D.P.R. 633/72;
- AMP Punta Campanella - € 3.000,00 in termini di impegno del personale strutturato coinvolto nelle attività dell' Accordo;

Il costo totale delle attività, pertanto, sono definite in € 18.000,00.

L' Ente Parco, inoltre, rimborserà le spese di viaggio, nel rispetto della normativa vigente, entro il limite massimo previsto. L' Ente Parco può richiedere anche a campione copia dei titoli giustificativi delle spese effettuate (spese per il personale, contratti di collaborazione occasionale, spese operative, materiali di consumo, spese generali per un massimo del 10 %).

Tali somme sono comprensive di ogni onere specificatamente previsto dal presente Accordo e, in ragione della natura dell' Accordo medesimo, delle funzioni riservate e della finalità perseguite dai soggetti partecipanti all' Accordo, nonché delle modalità convenute per l' esecuzione delle attività, è da ritenersi fuori campo IVA per assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di applicazione del tributo ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72.

L' AMP Punta Campanella presenterà all' Ente Parco la rendicontazione delle spese sostenute.

#### ART. 6


(Modalità e termini di pagamento)

Il rimborso previsto a fronte delle attività svolte, definite in questo Accordo, sarà erogato all' AMP Punta Campanella con la seguente modalità:

1. 50 % a titolo di acconto per le spese da anticiparsi, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo
2. 50 % alla scadenza della validità dell' accordo in parola, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute.

I pagamenti saranno effettuati dall' Ente Parco a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Consorzio Di Gestione Riserva Marina Protetta Punta Campanella Poste Italiane IBAN: IT 940076





0103 4000 0004 0953 309 BIC/SWIFTBPPIITRXXX Cin 0 Abi 0761 Cab 03400 N. Conto  
000040953309.

#### ART. 7

(Recesso e prosecuzione)

Trascorsi 3 mesi dalla stipula, entrambe le parti potranno procedere al recesso del presente Accordo, mediante comunicazione scritta, trasmessa via PEC, con preavviso di giorni 30.

#### ART. 8

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

#### ART. 9

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell' osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

#### ART. 10

(Recesso)

Entrambe le parti potranno procedere al recesso del presente Accordo, mediante comunicazione scritta, trasmessa via PEC, con preavviso di giorni 30, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.


#### ART. 11

(Risoluzione)

Il presente Accordo può essere risolto per volontà delle Parti nell' eventualità sia verificata, per comune espressa dichiarazione, l' impossibilità, non determinata da atti, fatti, od omissioni ovvero dall' avverarsi di altre criticità imputabili ai medesimi, di raggiungere le finalità cui lo stesso è preordinato.

In detta evenienza le Parti avranno diritto di ricevere i contributi stanziati al precedente art. 5 fino a concorrenza della parte di essi che corrisponde alle spese effettivamente sostenute e rendicontate in base alle disposizioni precedenti.





Qualora le parti non diano corso con la dovuta diligenza e tempestività alle attività a ciascuno di loro riservate sulla base del presente Accordo e sia di ciò notificato a ciascuna delle Parti, trascorsi trenta giorni da detta comunicazione senza che la parte abbia portato rimedio, ovvero abbia giustificato e provato che le criticità emerso non sono a proprio carico imputabili, l' Accordo potrà dichiararsi risolto e ciascuna parte potrà richiedere la quota parte di contributo di cui al precedente art. 5, soltanto per quanto corrispondente alla parte di attività già eseguite.

#### ART. 12

(Variazione attività previste)

Qualora lo si ritenga indispensabile e funzionale alla migliore riuscita dell' accordo, le Parti possono prevedere eventuali modifiche in corso d' opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le Parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali nel rispetto delle competenze siccome descritte e riconducibili a ciascun Ente aderente al presente Accordo.

#### ART. 13

(Riservatezza)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l' esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri, in qualsiasi formato, la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall' esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

In ogni caso di cessazione dell' Accordo, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

#### ART. 14

(Registrazione)

Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art: 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le eventuali spese di bollo e della registrazione sono a carico del richiedente.

#### ART. 15


(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio:





Parco Nazionale  
del Cilento,  
Vallo di Diano  
e Alburni



EPNCVDA via F. Palumbo, 18 – 84078 Vallo della Lucania (SA)  
AMP Punta Campanella presso via Roma 29 – 80061 Massa Lubrense

ART. 16

(Foro competente)

In caso di controversie nell'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo che non potessero definirsi in via amministrativa è competente il Foro di Vallo della Lucania.


Vallo della Lucania, addì \_\_\_\_\_

Il Direttore f.f. dell' Ente Parco Nazionale  
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni  
Dott. Romano Gregorio



Il Presidente dell' Area Marina Protetta  
Punta Campanella  
dott. Michele Giustiniani





## ALLEGATO TECNICO

L' AMP Punta Campanella e l' Ente Parco collaboreranno e si daranno reciproco sostegno per la realizzazione di un progetto organico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi da elaborare in modo coordinato, coerenti e ben integrati in linea con gli atti normativi comunitari già esistenti (quali ad esempio trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca) e accordi internazionali, nonché per la realizzazione delle attività e per le finalità concernenti la Strategia Marina in attuazione della Direttiva 2008/56/CE, nell' ottica del perseguimento degli obiettivi di monitoraggio previsti dalla citate norme, in particolare:

- nella attuazione delle direttive del Ministero dell' Ambiente per il perseguimento delle finalità proprie delle A.M.P. nonché di quelle impartite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente
- nella espressione di pareri di regolarità tecnica;
- nella predisposizione di programmi specifici finalizzati al perseguimento di interessi tecnici e scientifici;
- nella predisposizione del piano pluriennale ISEA ai fini della valorizzazione della A.M.P., e il programma di gestione annuale correlato al piano, con specifica previsione degli stanziamenti necessari;
- nella predisposizione della relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento delle AMP;
- nella cura dei rapporti con il Ministero dell' Ambiente per quanto riguarda gli adempimenti e le procedure tecnico scientifico amministrative;
- nella predisposizione e gestione di progetti per interventi ordinari e straordinari nelle AA.MM.PP. da sottoporre all' approvazione di soggetti pubblici e privati;
- nella cura dei rapporti con gli operatori che lavorano all' interno delle Aree Marine Protette (pescatori, centri d' immersione, noleggiatori, pescaturismo, etc);
- se richiesto, nel rappresentare e promuovere l' attività del Consorzio di Gestione nei principali incontri istituzionali (seminari, convegni, fiere, etc.).

Il Direttore f.f. dell' Ente Parco Nazionale  
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Dott. Romano Gregorio



Il Presidente dell' Area Marina Protetta

Punta Campanella  
dott. Michele Giustiniani



Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE  
dott. Michele Giustfjani

IL RESPONSABILE DELLA RISERVA  
dott. Antonio Miccio



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dell'AMP Punta Campanella dal 12/15/2017 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 - art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE